



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI
ARABI UNITI, FATTO A DUBAI L'8 MARZO 2022

Art. 8 (Trattato)

E LEGALIZZAZIONE

1. La domanda di trasferimento e le risposte di cui al comma 2 dell'Articolo 6 del presente Trattato, come le informazioni, la documentazione a sostegno e gli atti di cui all'Articolo 7 del presente Trattato, sono accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato al quale sono indirizzati oppure in lingua inglese. 2. La documentazione a sostegno e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono alcuna particolare forma di legalizzazione, certificazione, apostille o autenticazione, fatta salva l'autenticazione della sentenza da parte dell'Autorita' Centrale.

Versione in vigore dal 26 marzo 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022
Estremi	Legge 11 marzo 2025, n. 32
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-32-2025/trattato-art-8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it